Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 18 luglio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il.doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Basilicata

Regione Lombardia

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1977, n. **404**.

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, è aumentato di lire 400 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977; lire 70 miliardi nell'anno 1978; lire 80 miliardi nell'anno 1979; lire 80 miliardi nell'anno 1980; lire 80 miliardi nell'anno 1981 e lire 60 miliardi nell'anno 1982.

Art. 2.

Per la direzione dei lavori di costruzione, completamento e adattamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici possono avvalersi degli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni. E' autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra gli organi statali e gli enti territoriali predetti, nelle quali sia prevista la somma che sarà riconosciuta all'ente a titolo di rimborso spese.

La spesa derivante dall'applicazione del comma precedente graverà sui fondi stanziati con l'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

I progetti di massima per la costruzione, l'adattamento e il completamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, debbono riportare il parere favorevole di una commissione nominata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e costituita da:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o un presidente di sezione, che la presiede;

un consigliere di Stato;

quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;

il direttore generale dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;

il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia o un suo delegato;

due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

uno psicologo, un educatore penitenziario, un sociologo, un criminologo e un direttore di un istituto penitenziario designati dal Ministero di grazia e giustizia. La commissione ha sede presso la Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, che provvederà ai servizi di segreteria. Alle riunioni della commissione sono invitati un rappresentante della regione e uno del comune interessati.

Il parere della commissione prevista dal comma precedente sostituisce ogni altro parere, fermo restando che il voto del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena o del suo delegato è vincolante per quanto attiene alla speciale tecnica penitenziaria.

I progetti esecutivi concernenti i lavori di cui al primo comma, nonché i progetti di variante che non importino modificazioni sostanziali, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere del comitato tecnico amministrativo, integrato dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio o da un suo delegato e da due esperti designati dal Ministero di grazia e giustizia.

I provveditori alle opere pubbliche sono altresì competenti per l'approvazione dei contratti e per la gestione dei lavori.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 e l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133.

Art. 4.

L'approvazione dei progetti delle opere di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

Art. 5.

I membri del comitato tecnico amministrativo presso i provveditorati alle opere pubbliche, indicati ai numeri 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonché al terzo e quarto comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, così come sostituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.

Il settimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, così come sostituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza ».

I comitati tecnico amministrativi presso i provveditorati alle opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In mancanza dell'emissione del parere nel termine indicato nel precedente comma, il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di avocare il procedimento; in tal caso il parere viene espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i provvedimenti conseguenti possono essere emanati dagli organi centrali del Ministero.

Art. 6.

L'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.

Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato per non più del 20 per cento; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.

Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Le rilevazioni geognostiche possono essere compiute direttamente dagli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici e all'impegno della relativa spesa, a valere sui fondi previsti dalla presente legge, si potrà procedere dopo la scelta dell'area e anche anteriormente all'approvazione del progetto.

Art. 8.

Una quota non superiore al 2 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è posta a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per interventi di manutenzione, richiesti dal Ministero di grazia e giustizia, indispensabili e giustificati da fatti od eventi straordinari.

Art. 9.

Una quota non superiore al 5 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è riservata per compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia penitenziaria, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure di appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata e per la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria sperimentale. L'utilizzazione di tali fondi è affidata al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 10.

Il Ministro per la grazia e giustizia è tenuto a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma dei lavori da eseguire in applicazione della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e della presente legge, nonché sui criteri seguiti in ordine alla priorità di attuazione dei lavori stessi

Art. 11.

All'onere di lire 30 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — BONIFACIO — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Nomina della commissione di consulenza per il recupero del carico della motonave Cavtat.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 107, recante disposizioni per la rimozione degli effetti del carico di tetrametile e tetraetile di piombo della motonave « Cavtat » di bandiera jugoslava, affondata nelle acque territoriali italiane;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione di consulenza ai fini della scelta delle soluzioni tecniche ottimali per rimuovere in modo completo e definitivo i pericoli d'inquinamento derivanti dal carico della motonave « Cavtat » nonché per la vigilanza sull'esecuzione delle opere e dei lavori necessari;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero della marina mercantile, la commissione di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 6 aprile 1977, n. 107, così composta:

Potenza dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;

Sterlicchio dott. Giovanni, consigliere di Stato, vice presidente;

Zaccaria dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti;

Passino prof. Roberto, esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

Zambonin prof. Piergiorgio, esperto della regione Puglia;

Ugolini prof. Francesco, esperto dell'Istituto superiore di sanità;

Savi prof. Luigi, esperto dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato;

Contramm. (G.N.) De Marco Giovanni, esperto del Ministero della difesa;

Panella prof. Sergio, esperto del laboratorio centrale di idrobiologia;

Contento ing. Gennaro, esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Delle funzioni di segreteria della commissione sono incaricati il dott. Felice d'Aniello ed il dott. Carlo Di Cesare, del Ministero della marina mercantile.

Della commissione potranno essere chiamati a far parte, con successivo decreto, altri esperti.

Art. 2.

La commissione sarà convocata per l'esame dell'ordine del giorno di volta in volta approvato dal Ministro per la marina mercantile ed esprimerà il proprio avviso nel termine all'uopo assegnatole od in quello eventualmente prorogato per giustificati motivi.

Per l'acquisizione di elementi tecnici o di studio che risultassero necessari ai propri lavori, la commissione potrà richiedere la collaborazione di istituti specializzati o di altri esperti, anche stranieri.

Art. 3.

I compensi da attribuire ai componenti la commissione saranno determinati con successivo decreto.

Le eventuali spese di viaggio e il trattamento di missione per i componenti la commissione saranno corrisposti in base alla normativa vigente.

Art. 4.

Le somme da erogare ai sensi degli articoli precedenti e le altre spese occorrenti alle attività della commissione saranno poste a carico del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1977, ed al corrispondente capitolo per l'esercizio 1978.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 12

(7708)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Variazione automatica per il bimestre maggio-giugno del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (edilizia);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 9, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2 del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati, dal cennato decreto in data 13 aprile 1977, è pari al 13,80 % per il bimestre maggio-giugno 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre maggio-giugno 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,45 % annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7879)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1977.

Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Ente autonomo del porto di Savona.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 13 della legge 1° marzo 1968, n. 173, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo del porto di Savona;

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1973 relativo alla costituzione del collegio dei revisori per il quadriennio 1973-76;

Ritenuta la necessità di provvedere per il quadriennio 1977-80 alla ricostituzione del collegio suddetto, scaduto il 3 giugno 1977;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

Fanno parte del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo del porto di Savona:

Membri effettivi:

1) per il Ministero del tesoro, Bartolucci dottor Walter, con funzioni di presidente;

2) per il Ministero della marina mercantile, Leardi dott. Giovanni;

3) per il Ministero dei lavori pubblici, Mazzola rag. Armando;

4) per il Ministero delle finanze, Ferrara dott. Tommaso;

5) il ragioniere capo della prefettura di Savona, Costabile rag. Ernesto;

Membri supplenti:

1) per il Ministero del tesoro, Brundu dott. Lucio;

2) per il Ministero della marina mercantile, Farinaro dott.ssa Gabriella.

I predetti membri resteranno in carica quattro anni con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1977

Il Ministro: RUFFINI

(7710)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Miscela di erbe per tisana lassativa » della ditta Farmacia moderna Pietro Vellano, in Genova (Decreto di revoca n. 4972/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 8 agosto 1956, con il quale venne registrata al n. 11466 la specialità medicinale denominata « Miscela di erbe per tisana lassativa » a nome della ditta Farmacia moderna Pietro Vellano, con sede in Genova, vico Casana, 66/R, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico M. Brambilla, con sede in Genova, via F. Pozzo, 14;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Miscela di erbe per tisana lassativa », nella confezione flacone da g 60, registrata al n. 11466, in data 8 agosto 1956, a nome della ditta Farmacia moderna Pietro Vellano, con sede in Genova, vico Casana, 66/R.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7509)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Approvazione del contrassegno da apporsi dal laboratorio delle radiazioni dell'Istituto superiore di sanità sugli schemi per radiologia, radiografia e radioscopia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145, il cui art. 11 istituisce un apposito contrassegno da apporre sugli schemi per radiologia, radiografia e radioscopia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1948, che determina le caratteristiche del modello del predetto contrassegno nei termini che seguono « Tondo del diametro mm 30, diviso in due parti, portante sul margine della parte superiore la dicitura in maiuscole "Istituto superiore di sanità" e, sotto a questa il sigillo dello Stato, e sul margine inferiore la dicitura in maiuscole "laboratorio di fisica" e, sopra a questa, quattro serie girevoli di numeri da 0 a 9 »;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, il cui art. 62 prevede che l'Istituto superiore di sanità sia ristrutturato in laboratori e servizi con decreto del Ministro per la sanità;

Visto il proprio decreto che, in attuazione di detto art. 62, provvede alla nuova suddivisione dell'Istituto superiore di sanità in quattordici laboratori, tra i quali il laboratorio delle radiazioni;

Considerato che quest'ultimo laboratorio è subentrato al soppresso laboratorio di fisica nelle attribuzioni di controllo previste dal citato regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145;

Ritenuta pertanto la necessità di dover in conseguenza mutare la dizione « laboratorio di fisica » con quella di « laboratorio delle radiazioni » nel menzionato contrassegno;

Vista la relazione del direttore dell'Istituto superiore di sanità in data 11 giugno 1977;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 1948, n. 244, è sostituito dal seguente: in sostituzione del contrassegno di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1935, n. 138, è approvato il nuovo contrassegno da apporsi al laboratorio delle radiazioni dell'Istituto superiore di sanità sugli schemi per radiologia, radiografia e radioscopia, sottoposti al controllo del laboratorio predetto, secondo il modello allegato avente le seguenti caratteristiche: « Tondo del diametro mm 30, diviso in due parti, portante sul margine della parte superiore la dicitura in maiuscole "Istituto superiore di sanità" e, sotto a questa il sigillo dello Stato e sul margine inferiore la dicitura in maiuscole "laboratorio delle radiazioni" e, sopra a questa, quattro serie girevoli di numeri da 0 a 9 ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Il direttore del laboratorio delle radiazioni

(7278)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1977.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Sassari in data 25 febbraio 1977 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Ozieri-Chilivani-Mesu e Rios »;

Vista la relazione del genio civile di Sassari in data 17 maggio 1977, n. 4835;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato tecnico circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Sassari;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza », la strada provinciale « Ozieri-Chilivani-Mesu e Rios », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Sassari fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti, il segnale « dare precedenza » oppure in base a circostanziate valutazioni in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ». Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore, con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione, sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare n. 7000 IGCT dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo l'installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati da un pannello di « identificazione strade » di cui alla figura 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1966).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza; fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(7306)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Savona.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 173, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo del porto di Savona;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1976, con il quale è stata rinnovata la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente a norma dell'art. 8 della stessa legge n. 173;

Vista la nota n. 11090 del 17 novembre 1976, con la quale il sig. Pierino Ricino, nuovo sindaco del comune di Vado Ligure, comunica di assumere personalmente la rappresentanza del comune stesso in seno al predetto collegio, sostituendo il sig. Pietro Morachioli, dimissionario;

Vista la nota n. 61 del 31 gennaio 1977, con cui la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo, a seguito delle dimissioni del dott. Giuseppe Chiesa, comunica che la presidenza della camera stessa è stata assunta dal dott. Giacomo Oddero;

Ravvisata la necessità di modificare la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Savona, sostituendo il sig. Pietro Morachioli con il sig. Pierino Ricino ed il dott. Giuseppe Chiesa con il dott. Giacomo Oddero;

Visto l'ultimo comma dell'art. 8 della stessa legge n. 173;

Decreta:

Il sig. Pierino Ricino nella sua qualità di sindaco di Vado Ligure ed il dott. Giacomo Oddero quale presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Savona, in sostituzione rispettivamente del sig. Pietro Morachioli e del dott. Giuseppe Chiesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro: RUFFINI

(7709)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1977.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 18 settembre 1976, n. 195, con il quale l'amministrazione provinciale di Enna ha chiesto la classificazione tra le provinciali del tratto di strada « bivio Ramata-bivio Rastello » che inizia dal bivio Ramata, lungo la strada statale n. 117/*b* e termina al bivio Rastello, lungo la strada statale n. 191, dell'estesa di km 17 + 800;

Visto il voto 18 gennaio 1977, n. 957/76, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che il suddetto tratto di strada può, pertanto, essere classificato provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada di cui alle premesse dell'estesa di km 17 + 800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(7825)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di luglio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 luglio 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 luglio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1977
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 74

(7957)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di luglio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 luglio 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 luglio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1977
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 75

(7956)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1977.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale si autorizza l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di luglio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 luglio 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 luglio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1977
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 76

(7955)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1491/77 della commissione, del 4 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1492/77 della commissione, del 4 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1493/77 della commissione, del 4 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 497/70 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1494/77 della commissione, del 4 luglio 1977, che deroga, per l'inizio della campagna 1977/1978, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1495/77 della commissione, del 4 luglio 1977, che modifica la data limite per il deposito delle dichiarazioni di superfici di semina per il lino e la canapa per la campagna 1977/1978.

Regolamento (CEE) n. 1496/77 della commissione, del 4 luglio 1977, relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla commissione nel settore dei bachi da seta.

Regolamento (CEE) n. 1497/77 della commissione, del 4 luglio 1977, che stabilisce le modalità relative all'aiuto supplementare a favore di determinati bachicoltori.

Regolamento (CEE) n. 1498/77 della commissione, del 4 luglio 1977, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1499/77 della commissione, del 4 luglio 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1500/77 della commissione, del 4 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica alla rettifica al regolamento (CEE) n. 1226/77 della commissione, dell'8 giugno 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento (pubblicato nella G.U. n. L 157 del 28 giugno 1977).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1474/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che modifica gli importi compensativi monetari (pubblicato nella G.U. n. L 163 del 1° luglio 1977).

Pubblicati nel n. L 167 *del* 5 *luglio* 1977.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modalità di presentazione delle domande di ammissione dei titoli alle negoziazioni del mercato ristretto

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, approvato con propria delibera n. 233 del 24 giugno 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del predetto regolamento occorre determinare le modalità di presentazione delle domande di ammissione dei titoli alle negoziazioni e la relativa documentazione da allegare nonché i dati delle notizie da fornire;

Delibera:

A. — Le società azionarie, legalmente costituite nel territorio dello Stato, che intendono ottenere l'ammissione di propri titoli alle negoziazioni in uno o più mercati ristretti devono inoltrare alla Commissione nazionale per le società e la borsa domanda in carta legale, per ciascuna categoria di titoli. Alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale della società, deve essere unita la seguente documentazione:

1) copia autentica dello statuto sociale, corredata del certificato del tribunale competente che ne attesti la vigenza;

2) copia autentica dei bilanci approvati degli ultimi due esercizi con il conto dei profitti e delle perdite, corredati delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e degli allegati di cui all'ultimo comma dell'art. 2424 del codice civile;

3) breve relazione sulla storia economico-patrimoniale e finanziaria della società;

4) elenco dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e nominativi dei direttori generali;

5) copia autentica del verbale della riunione in cui il competente organo sociale ha deliberato di richiedere l'ammissione dei titoli alle negoziazioni;

6) copia delle particolari autorizzazioni eventualmente necessarie per l'ammissione alle negoziazioni di determinati titoli;

7) fac-simile dei titoli, con la dichiarazione che sono emessi nella forma definitiva;

8) certificato peritale attestante il valore venale dei titoli azionari, rilasciato dal comitato direttivo degli agenti di cambio competente per territorio con riguardo alla sede legale della società. Il certificato non è necessario nel caso in cui si tratti di titoli già largamente ed abitualmente negoziati e la società emittente fornisca idonee indicazioni sul valore venale attuale dei titoli stessi;

9) idonea documentazione sulla diffusione del titolo tra il pubblico desunta dal libro soci e da altri adeguati indicatori;

10) indicazione dei quotidiani sui quali è pubblicata la domanda di ammissione alle negoziazioni.

Alla domanda di ammissione alle negoziazioni di titoli obbligazionari è inoltre da allegare il regolamento del relativo prestito.

Copia della domanda, corredata della documentazione di cui sopra, deve essere contestualmente trasmessa, a cura della società, al comitato o ai comitati del mercato ristretto presso cui è richiesta l'ammissione dei titoli alle negoziazioni.

B. — Quando le istanze di cui al precedente punto *A* sono relative a riunioni di uno o più mercati ristretti non ancora autorizzate, la domanda, corredata della documentazione, dei dati e delle notizie prescritti, nonchè la copia diretta al comitato o ai comitati interessati, sono inoltrate in unico plico alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

La società richiedente provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicità previsti al terzo comma dell'art. 6 del regolamento citato in premessa, non appena risulteranno autorizzate le riunioni del mercato o dei mercati ristretti alle cui negoziazioni la società ha richiesto l'ammissione dei propri titoli.

Dell'avvenuta pubblicazione della domanda nei quotidiani la società darà notizia alla commissione che provvederà a richiedere il parere dei locali comitati del mercato ristretto, ai quali inoltrerà a tal fine la copia della istanza con la relativa documentazione.

C. — La documentazione, i dati e le notizie di cui al precedente punto *A* non sono richiesti per le domande di estensione ad altro mercato ristretto di titoli già ammessi alle negoziazioni nelle riunioni di un mercato ristretto, salva la facoltà della Commissione nazionale per le società e la borsa di chiedere alla società istante i documenti e i dati integrativi ritenuti necessari.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1977

Il presidente: MICONI

(7830)

Modalità e termini per la costituzione dei comitati del mercato ristretto

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, approvato con propria delibera n. 233 del 24 giugno 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Ritenuta la necessità di determinare le modalità per la costituzione dei comitati del mercato ristretto nonchè di disporre in ordine alla nomina del componente che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento;

Delibera:

1. — Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa che autorizza lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il comitato direttivo degli agenti di cambio, competenti, o, in mancanza del comitato, il Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, comunicano alla commissione stessa le rispettive designazioni per la costituzione del comitato del mercato ristretto.

Il rappresentante delle aziende di credito nel comitato del mercato ristretto è scelto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in una terna di nominativi di dipendenti di aziende di credito diverse che hanno sportelli nella località sede del mercato ristretto, comunicata alla commissione dall'Associazione bancaria italiana entro il termine sopraindicato.

2. — Il comitato del mercato ristretto, nella prima riunione, nomina un componente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

3. — In caso di scioglimento anticipato del comitato del mercato ristretto e quando, per qualsiasi causa, si verifica la necessità di provvedere alla sostituzione di membri del comitato stesso, gli organismi componenti comunicano immediatamente alla Commissione nazionale per le società e la borsa le nuove designazioni.

4. — Ai fini del rinnovo dei comitati del mercato ristretto, le designazioni di rispettiva competenza sono effettuate dagli organismi di cui al precedente punto 1 entro il 20 dicembre dell'anno di scadenza dei comitati stessi. I membri dei comitati direttivi degli agenti di cambio sono designati dai comitati direttivi rinnovati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250, nella loro prima riunione.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1977

Il presidente: MICONI

(7831)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A 357 del 27 giugno 1977 relativa ai conti in valuta emigrati.

(7716)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un liquidatore della società cooperativa « C.O.E. - Cooperativa operai edili - Soc. coop. a r.l. », in Bologna.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1977, il dott. Cesare Brini è nominato liquidatore della società cooperativa « C.O.E. - Cooperativa operai edili - Soc. coop. a r.l. », in Bologna, costituita per rogito dott. Verano Pojano in data 17 febbraio 1971, n. 42404 di rep., in sostituzione del dott. Riccardo Pescini, dimissionario.

(7677)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Anastasia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze 9 agosto 1976, n. 81020, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 86 sito in comune di S. Anastasia (Napoli), riportato al catasto del comune stesso al foglio n. 13, particella 96/parte, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(7347)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 375-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n 2393, si rende noto che la ditta Cardini Dante di Lampeni Piero, in Firenze, via Ponte Vecchio, 34/R, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 375-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7356)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 437-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Biagini & Orlandi, S.d.f., in Firenze, lungarno F. Ferrucci, 29, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 437-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7357)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 387-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Becattini Leonello, in Firenze, via Lungo l'Affrico, 38, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 387-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7360)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 432-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Luchetti Sergio, in Firenze, piazza del Tiratoio, 1, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 432-FI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7359)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 434-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Falsini Ferruccio & C., S.d.f., in Firenze, via di Soffiano, 168/A, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 434-FI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7358)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 luglio 1977, il comune di Albano Laziale (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 179.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4159/M)

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 luglio 1977, il comune di Barga (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 55.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4161/M)

Autorizzazione al comune di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 luglio 1977, il comune di Guidonia Montecelio (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 670.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4157/M)

Autorizzazione al comune di Tivoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 luglio 1977, il comune di Tivoli (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 964.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4162/M)

Autorizzazione al comune di Riccione ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 luglio 1977, il comune di Riccione (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 531.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4158/M)

Autorizzazione al comune di Faenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 luglio 1977, il comune di Faenza (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 449.400 000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4160/M)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 luglio 1977, il comune di Mondolfo (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 90.960.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4163/M)

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 luglio 1977, il comune di Falcone (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.753.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4164/M)

Autorizzazione al comune di Odalengo Piccolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 luglio 1977, il comune di Odalengo Piccolo (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.980.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4165/M)

Autorizzazione al comune di Casalbuttano ed Uniti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1977, il comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4166/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 14 luglio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,55	882,55	882,55	882,55	—	882,50	882,45	882,55	882,55	882,55
Dollaro canadese	832,80	832,80	833 —	832,80	—	832,75	832,68	832,80	832,80	832,80
Franco svizzero	365,65	365,65	365,60	365,65	—	365,60	365,60	365,65	365,65	365,65
Corona danese	147,985	147,985	147,80	147,985	—	147,95	147,95	147,985	147,985	147,98
Corona norvegese	167,64	167,64	167,80	167,64	—	167,60	167,62	167,64	167,64	167,65
Corona svedese	202,685	202,685	202,50	202,685	—	202,65	202,62	202,685	202,685	202,10
Fiorino olandese	360,62	360,62	360,40	360,62	—	360,60	360,53	360,62	360,62	360,60
Franco belga	24,786	24,786	24,58	24,786	—	24,75	24,778	24,786	24,786	24,80
Franco francese	181,67	181,67	181,58	181,67	—	181,65	181,68	181,67	181,67	181,70
Lira sterlina	1518 —	1518 —	1518,20	1518 —	—	1518 —	1517,85	1518 —	1518 —	1518 —
Marco germanico	386,59	386,59	386,60	386,59	—	386,55	386,50	386,59	386,59	386,60
Scellino austriaco	54,491	54,491	54,50	54,491	—	54,45	54,49	54,491	54,491	54,50
Escudo portoghese	22,93	22,93	22,93	22,93	—	22,90	22,90	22,93	22,93	22,93
Peseta spagnola	10,185	10,185	10,19	10,185	—	10,15	10,21	10,185	10,185	10,18
Yen giapponese	3,343	3,343	3,34	3,343	—	3,30	3,3350	3,343	3,343	3,34

Media dei titoli del 14 luglio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,850
Redimibile 3,50 % 1934	98,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	89 —
» 5 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
» 5 % (Città di Trieste)	91,250
» 5 % (Beni esteri)	91,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,275
» 5,50 % » » 1968-83	75,925
» 5,50 % » » 1969-84	72,950
» 6 % » » 1970-85	75,025
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	71,950
» 9 % » » 1975-90	79,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	93,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,475
» poliennali 7 % 1978	94,900
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,500
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,700
» » 9 % 1980	88,050
» » 10 % 1981	88,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,50
Dollaro canadese	832,74
Franco svizzero	365,625
Corona danese	147,967
Corona norvegese	167,63
Corona svedese	202,667
Fiorino olandese	360,575
Franco belga	24,782
Franco francese	181,675
Lira sterlina	1517,925
Marco germanico	386,545
Scellino austriaco	54,49
Escudo portoghese	22,915
Peseta spagnola	10,197
Yen giapponese	3,339

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2882 mod. 25-*A*. — Data: 24 giugno 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 75.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2883 mod. 25-*A*. — Data: 24 giugno 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2884 mod. 25-*A*. — Data: 24 giugno 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5222 mod. 25-*A*. — Data: 17 novembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 455.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3861 mod. 25-*A*. — Data: 2 ottobre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3863 mod. 25-*A*. — Data: 2 ottobre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 570.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 mod. 241. — Data: 6 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo. — Intestazione: Borgogno Maria Teresa, nata a La Morra il 3 agosto 1915. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 45.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7219)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci », di 2ª categoria, in Foggia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 8 maggio 1973, con il quale l'avv. Berardino Pedone ed il rag. Ciro Colecchia furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci », di 2ª categoria, con sede in Foggia;

Considerato che l'avv. Berardino Pedone ha rassegnato le dimissioni e che il rag. Ciro Colecchia è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. Francesco Tamma ed il dott. Augusto Alberto Cicolella sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci », di 2ª categoria, con sede in Foggia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Governatore: BAFFI

(7637)

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assisi

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Alessandro Fiumi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assisi (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1977

Il Governatore: BAFFI

(7715)

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Giovanni Campano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e succcesive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificaizoni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Luigi Lucchese è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Giovanni Campano (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1977

Il Governatore: BAFFI

(7798)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a centosessantotto posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, con il quale sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1975, n. 804, con il quale è stato istituito il ruolo unico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, con il quale è stata, tra l'altro, aumentata anche la dotazione organica del predetto ruolo unico;

Accertato che nella qualifica iniziale del predetto ruolo unico, detratti i posti da riservare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono attualmente disponibili centosessantotto posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 4 della legge 14 agosto 1974, n. 355;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a centosessantotto posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di 5 anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7), lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1947, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7) della lettera *f*) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di 2 anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 39 anni nei confronti dei capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre 5 anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 367 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificata dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civile di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni, che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, da coniugata ed il nome);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto, che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate anche, nell'ordine, nello schema allegato al presente bando.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si efettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;

2) tema di cultura generale riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

La prima prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, da svolgersi in non più di dieci righe per ciascuna risposta.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

2) nozioni di diritto privato;

3) legislazione speciale amministrativa;

4) elementi di contabilità di Stato;

5) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);

6) storia civile d'Italia dal 1848;

7) geografia fisica e politica d'Italia.

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 3), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sulla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione civile dell'interno; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e la devoluzione delle sue attribuzioni ad altre amministrazioni: articoli 1, 2, 3 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

b) pubblica sicurezza: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, con particolare riferimento ai titoli dal I al IV;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale: legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, titolo III, capo IV, dall'art. 142 all'art. 160 (limitatamente a quanto concerne i poteri del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo ed i casi di revoca, sospensione e rimozione); titolo V, dall'art. 281 all'art. 326 (con particolare riguardo ai casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali); testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, titolo I, dall'art. 17 all'art. 28;

d) cittadinanza e anagrafe: legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e successive modificazioni e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

e) protezione civile: legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile.

Diario e sede delle prove scritte

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 23 novembre 1977, verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte di cui all'art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1977, muniti di un qualsiasi documento di riconoscimento, con fotografia recente, rilasciato da una pubblica autorità.

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso il Ministero dell'interno Palazzo Viminale, Roma, saranno ammessi i candidati, che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, verrà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decore dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra od equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro od equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estretto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - D.M. - 1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma (art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191): attestato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera c), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elench e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suddetti documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in s.p.e., ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Nel suddetto certificato (come nella dichiarazione di cui al comma seguente) dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro ed invalidi civili, devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia autentica dello stesso, rilasciata, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, con lo stipendio annuo lordo di L. 1.176.000 (parametro 160), oltre all'as-

segno perequativo, all'indennità integrativa speciale, alla tredicesima mensilità, nonchè alle eventuali quote di aggiunta di famiglia e alle eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1977

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1977
Registro n. 16 Interno, foglio n. 81

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da redigere a macchina o in stampatello)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . il . . residente a . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a centosessantotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1977.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

a) eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (o motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subìto condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale (v. nota);

e) di essere in possesso del diploma di . conseguito il . . presso l'istituto . . .;

f) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

g) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso è il seguente . . . e si impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni;

h) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare i servizi prestati e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti);

i) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Data, ...

Firma . . . .

(Da autenticare da una delle autorità indicate nell'art. 4, penultimo comma, del bando di concorso)

Nota. — In caso contrario, i concorrenti dovranno indicare i carichi pendenti, i procedimenti penali conclusisi con decisione diversa dal proscioglimento o dalle assoluzioni con formula piena (perchè il fatto non sussiste o perchè non commesso dall'imputato), le eventuali condanne riportate, anche nei casi in cui sia stato concesso il beneficio della non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale, condono o riabilitazione. Dovranno, altresì, essere dichiarate le eventuali misure di prevenzione subìte, specificandone la natura.

(7799)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo (laurea in giurisprudenza).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, il presente concorso;

Visto il parere espresso dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/76 del 24 novembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di ispettore in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti della laurea in giurisprudenza. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - via Molise, n. 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dai Ministero (uff. prot. Direzione generale affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamato allo schema esemplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito lo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo , con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali

appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*), del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere C), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto e tecnica delle assicurazioni;
2) economia politica.

Colloquio: verterà oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) diritto costituzionale e amministrativo;
b) elementi di statistica;
c) lingua francese o inglese a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani a carattere amministrativo.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo presso il Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, I piano (parlamentino), via Molise n. 2, Roma, nei giorni 27 e 28 febbraio 1978, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o perchè la domanda di ammissione al concorso non risulta conforme allo schema esemplificativo allegato *A* al presente bando, dovranno presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di posti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di ispettore in prova (parametro 218) nel ruolo tecnico ispettivo della carriera direttiva delle assicurazioni private e di interesse collettivo e conseguirà la nomina ad ispettore, se ritenuto idoneo dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A colui che conseguirà la nomina ad ispettore in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 218) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

E' esonerato dal periodo di prova soltanto il vincitore del concorso che proviene da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbia superato il

periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore, che, nel termine stabilito, non assuma regolare servizio senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1977
Registro n. 6 Industria, foglio n. 296

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - via Molise n. 2 — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . (provincia di . .) il . . e residente in . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di ispettore in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);
3) di non aver riportato condanne penali (2);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . in data . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);
6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni;
7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . (5);
8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . .

Visto, per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare francese o inglese.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7612)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie regionali generali del concorso, per esame colloquio, a duecento posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 gennaio-giugno 1976, parte II del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1976, registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 230, relativo all'approvazione delle graduatorie regionali generali di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esame colloquio, a duecento posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1974.

(7130)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi cinquanta posti di disegnatore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1977 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 novembre 1975, n. 2772, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi cinquanta posti di disegnatore in prova, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1973, n. 12923.

(7148)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente, ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta;

Visto il provvedimento n. 62 - prot. n. 32641 in data 27 marzo 1976 dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1975;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Savona;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Savona, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Piscitelli dott. Ferruccio, dirigente di settore in servizio presso il comitato regionale di controllo di Savona;

Componenti:

Sarti dott. Franco, dirigente d'ufficio in servizio presso il comitato regionale di controllo di Savona;

Manfredi dott. Giovanni, dirigente l'ufficio veterinario provinciale di Genova;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di anatomia patologica e ispezione delle carni - Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente di clinica medica veterinaria - Università di Torino;

Mallone dott. Franco, veterinario condotto del comune di Cairo Montenotte;

Segretario:

Gallone Adele, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Savona.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Savona, piazza Saffi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Savona, all'albo pretorio della prefettura di Savona e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 10 maggio 1977

Il Presidente: CAROSSINO

(7755)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO " ISOTTA CAPPIA " » DI OMEGNA

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(7780)

Revoca del concorso ad un posto di assistente chirurgo

Il concorso ad un posto di assistente chirurgo, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 7 giugno 1977, è revocato.

(7781)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. ZONCHELLO » DI NUORO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Nuoro.

(7773)

OSPEDALE DI TIRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posti di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tirano (Sondrio).

(7771)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(7772)

OSPEDALE CIVILE DI AGORDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di pediatria;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agordo (Belluno).

(7782)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agordo (Belluno).

(7783)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1977, n. **29**.

Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **28** *del 22 giugno 1976*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope e contro le altre tossicodipendenze, sono delegate ai comuni associati in consorzio, ai sensi della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

Art. 2.

I comuni consorziati esercitano le funzioni delegate utilizzando i normali servizi socio-sanitari educativi e promozionali presenti nel territorio del consorzio stesso, stipulando ove necessario, convenzioni per l'utilizzo di servizi e di presidi facenti capo alle province, agli enti ospedalieri o eventualmente ad altre amministrazioni pubbliche.

Art. 3.

Nell'esercizio della delega, i consorzi attuano iniziative per eliminare le condizioni di emarginazione che diano luogo al fenomeno delle tossicodipendenze, evitando in ogni caso il ricovero in ospedali psichiatrici, o comunque misure coercitive non esplicitamente disciplinate dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 4.

In attuazione degli articoli 90 e 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il consiglio regionale con successivo atto amministrativo individuerà uno o più centri medici e di assistenza sociale.

Art. 5.

La Regione per l'espletamento delle funzioni amministrative di cui al precedente articolo si avvale degli uffici sanitari consorziali.

A tali uffici vanno pertanto indirizzate anche le segnalazioni previste dagli articoli 96, 97 e 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 6.

Fino alla costituzione dei consorzi socio-sanitari, le funzioni di cui all'art. 1 della presente legge sono esercitate dalla Regione che si avvale per ciascuno dei comprensori di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, di un ufficio sanitario comunale, sentiti i comuni interessati.

Art. 7.

Nel rispetto dei princìpi e delle norme previste all'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i comuni consorziati promuovono la partecipazione di organismi associativi a carattere volontario, alle attività di prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di reinserimento dei soggetti assistiti per tossicodipendenza.

Le attività di volontariato nel campo della prevenzione dell'etilismo e della tossicodipendenza, quale espressione dell'impegno di solidarietà, sono esercitate nell'ambito dei servizi di cui all'art. 2 sotto il coordinamento e la vigilanza dei comuni consorziati.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Il presidente della giunta regionale è incaricato di apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio regionale.

Al relativo riparto annuale provvederà il consiglio regionale con apposito atto amministrativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 giugno 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 maggio 1977 (atto n. 518) ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 16 giugno 1977.

(7442)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1977, n. **22**.

Bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 27 giugno 1977*)

(*Omissis*).

(7576)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1977, n. **23**.

Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dello accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *dell'11 maggio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di lire 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000 mensili.

Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la tredicesima mensilità del 1976 e di L. 25.000 per la tredicesima mensilità del 1977, ridotta proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Art. 2.

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge, determinato nella misura di L. 450.000.000 per l'anno 1976 ed in L. 1.200.000.000 per l'anno 1977, si provvede con i fondi già stanziati nello stato di previsione della spesa, esercizio provvisorio, rispettivamente al cap. 183106 « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale per il personale regio-

nale - Oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici maturati per l'anno 1976», per quanto concerne le competenze arretrate ed ai vari capitoli concernenti «Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale per il personale regionale» iscritti tra le spese correnti obbligatorie, per quanto riguarda le competenze per l'anno 1977.

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge, per il personale del consiglio regionale, determinato nella misura di L. 10.700.000 per l'anno 1976 e in L. 31.500.000 per l'anno 1977, si provvede con i fondi già stanziati al cap. 111103: «Spese per il personale addetto al consiglio regionale» (spese obbligatorie) iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1977, esercizio provvisorio.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 maggio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 31 *marzo* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 3 *maggio* 1977 *prot.* 20202/6554).

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1977, n. 24.

Norme relative alla durata in carica del collegio dei revisori degli enti ospedalieri della Lombardia e modifica alla legge regionale 19 novembre 1976, n. 50, variazioni al piano ospedaliero regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *dell'*11 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'art. 54 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 28, sono aggiunti i seguenti:

«Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del suo insediamento.

Il consiglio di amministrazione dell'ente prende atto del verbale di insediamento.

Copia del verbale è trasmessa alla giunta regionale a cura del presidente dell'ente».

Art. 2.

In mancanza di formale atto di insediamento per i collegi dei revisori in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni è computato dalla prima adunanza valida successiva alla nomina di tutti i componenti del collegio stesso.

Art. 3.

L'esercizio del diritto di cui al quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 18 gennaio 1977, n. 3, è altresì esteso al personale amministrativo di ruolo, non collocato in ruolo in soprannumero, in servizio presso l'ente ospedaliero soggetto a scorporo a norma della legge regionale 19 novembre 1976, n. 50.

Il termine previsto dal quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 50, è prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 maggio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 31 *marzo* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *maggio* 1977 *prot.* 20902/6930).

(6790)

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1977, n. 25.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 45.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato l'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 45.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 maggio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *aprile* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 26 *maggio* 1977, *prot.* 1067/261/II).

(6791)

REGIONE PUGLIA

Avviso di rettifica

Nella legge regionale 12 aprile 1977, n. 10, concernente norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito dall'Ente soppresso gioventù italiana, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 24 del 19 aprile 1977 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 157 del 10 giugno 1977, alla lettera *b)* del testo riprodotto nella *Gazzetta Ufficiale*, in fondo alla tabellina, depennare «2°» in corrispondenza della carriera ausiliaria: commesso - usciere capo - usciere - inserviente.

(7444)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771950)